

# **Decreto federale concernente il finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria (controprogetto diretto all'iniziativa popolare «Per i trasporti pubblici»)**

del 20 giugno 2013

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 18 gennaio 2012<sup>2</sup>,

*decreta:*

I

La Costituzione federale è modificata come segue:

*Art. 81a*            Trasporti pubblici

<sup>1</sup> La Confederazione e i Cantoni provvedono a un'offerta sufficiente in materia di trasporti pubblici su strada, per ferrovia, vie d'acqua e filovia in tutte le regioni del Paese. Al riguardo va tenuto conto in misura adeguata del trasporto di merci per ferrovia.

<sup>2</sup> I costi dei trasporti pubblici sono coperti in misura adeguata dai prezzi pagati dagli utenti dei trasporti pubblici.

*Art. 85 cpv. 2*

<sup>2</sup> Il prodotto netto della tassa è impiegato per coprire le spese connesse ai trasporti terrestri.

*Art. 87a*            Infrastruttura ferroviaria

<sup>1</sup> La Confederazione assume l'onere maggiore del finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria.

<sup>2</sup> L'infrastruttura ferroviaria è finanziata mediante un fondo. A tale fondo sono assegnati i mezzi seguenti:

- a. al massimo due terzi del prodotto della tassa sul traffico pesante di cui all'articolo 85;
- b. il prodotto dell'aumento dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 130 capoverso 3<sup>bis</sup>;

<sup>1</sup>    RS 101

<sup>2</sup>    FF 2012 1283

- c. il 2 per cento delle entrate provenienti dall'imposta federale diretta sul reddito delle persone fisiche;
- d. 2300 milioni di franchi all'anno dal bilancio generale della Confederazione; la legge disciplina l'indicizzazione di questo importo.

<sup>3</sup> I Cantoni partecipano in misura adeguata al finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria. La legge disciplina i dettagli.

<sup>4</sup> La legge può prevedere un finanziamento complementare da parte di terzi.

#### *Art. 130 cpv. 3<sup>bis</sup>*

<sup>3bis</sup> Per finanziare l'infrastruttura ferroviaria le aliquote sono aumentate di 0,1 punti percentuali.

#### *Art. 196 n. 3 cpv. 2 e 3, nonché n. 14 cpv. 4 e 5*

##### *3. Disposizione transitoria dell'art. 87 (Ferrovie e altri mezzi di trasporto)*

<sup>2</sup> Per finanziare l'infrastruttura ferroviaria fino al 31 dicembre 2018 e in seguito per remunerare e rimborsare gli anticipi al fondo secondo l'articolo 87a capoverso 2 il Consiglio federale può utilizzare il 9 per cento del prodotto netto dell'imposta di consumo a destinazione vincolata di cui all'articolo 86 capoversi 1 e 4, ma al massimo 310 milioni di franchi all'anno. La legge disciplina l'indicizzazione di questo importo.

<sup>3</sup> Il finanziamento dei grandi progetti ferroviari conformemente al capoverso 1 avviene tramite il fondo di cui all'articolo 87a capoverso 2.

##### *14. Disposizione transitoria dell'art. 130 (Imposta sul valore aggiunto)*

<sup>4</sup> Per garantire il finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria, dal 1° gennaio 2018 il Consiglio federale aumenta di 0,1 punti percentuali le aliquote secondo l'articolo 25 della legge del 12 giugno 2009<sup>3</sup> sull'IVA; in caso di proroga del termine di cui al capoverso 1, l'aumento si applica al più tardi sino al 31 dicembre 2030.

<sup>5</sup> Il provento dell'aumento secondo il capoverso 4 è devoluto integralmente al fondo di cui all'articolo 87a.

## II

<sup>1</sup> Il presente controprogetto è sottoposto al voto del Popolo e dei Cantoni. Sempre che non sia ritirata<sup>4</sup> l'iniziativa popolare «Per i trasporti pubblici»<sup>5</sup>, il controprogetto è sottoposto al voto del Popolo e dei Cantoni insieme all'iniziativa, secondo la procedura di cui all'articolo 139b della Costituzione federale.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 19 giugno 2013

Consiglio nazionale, 20 giugno 2013

Il presidente: Filippo Lombardi

La presidente: Maya Graf

Il segretario: Philippe Schwab

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

### *Esito della votazione popolare ed entrata in vigore*

<sup>1</sup> Il presente decreto è stato accettato dal Popolo e dai Cantoni il 9 febbraio 2014<sup>6</sup>.

<sup>2</sup> Esso entra in vigore il 1° gennaio 2016<sup>7</sup>.

6 giugno 2014

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

<sup>4</sup> FF **2013** 5021 5654

<sup>5</sup> FF **2010** 5843

<sup>6</sup> FF **2014** 3511

<sup>7</sup> Decreto sull'entrata in vigore adottato in procedura semplificata il 2 giugno 2014 (FF **2014** 3507).

